

1. Cedolino pensionistico

Si riporta il significato delle seguenti voci presenti nel cedolino:

- “**Pensione**” – è l’importo mensile della pensione provvisoria equivalente alla somma della quota A, della quota B, della quota C, e dei sei scatti pensionistici;
- “**Ind. Ausiliaria**” – è una indennità caratteristica solo della posizione di stato dell’ausiliaria ed è pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza e il trattamento economico spettante nel tempo - per le medesime poste economiche - al pari grado in servizio dello stesso ruolo e di anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria¹;
- “**Ind. Speciale**” - è un importo tabellare riferito all’ultimo grado rivestito, non reversibile, corrisposto ai militari le cui cessazioni dal servizio avvengano per vecchiaia o equiparate;
- “**Indennità pensionabile**” rappresenta la quota pensionabile dell’indennità operativa maturata durante il periodo di attività;
- “**Indennità volo/aeronavigazione**” rappresenta la quota pensionabile dell’indennità di aeronavigazione calcolata con le modalità previste dall’art. 1869 del COM.

2. Art. 1801 del D.Lgs 15 marzo 2010 , n. 66 (COM) (ex. Artt. 117-120 del R.D. n. 3458/1928)

L’indennità percepita in attività non compare più nel cedolino pensionistico poiché rientra tra le voci che concorrono al calcolo della pensione.

3. Ausiliaria

La durata ordinaria dell’ausiliaria è pari a **5 anni**, tuttavia, la S.V. potrà chiedere di transitare anticipatamente in riserva. Al termine dell’ausiliaria la Sua partita pensionistica sarà trasferita all’INPS nelle more dell’emissione del Decreto definitivo di pensione.

È utile ricordare che il trattamento economico di quiescenza (di seguito *teq*) per il personale in ausiliaria è calcolato **direttamente ed esclusivamente dal CNA-E²** sulla scorta del trattamento economico di attività (di seguito *tea*) e della documentazione dematerializzata agli atti (e NON sulla scorta della Posizione Assicurativa³ di seguito PA).

4. Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO)

Nel caso la S.V. intenda presentare domanda per il riconoscimento della PPO, dovrà presentare specifica istanza alla Direzione Generale per la Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) per il tramite del proprio ultimo Ente di servizio, attraverso la modulistica disponibile sul sito internet della predetta Direzione Generale al seguente indirizzo: <https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dg/previmil/modulistica/29217.html>

5. Prestito INPS

Gli amministrati in ausiliaria, iscritti al Fondo Credito, che abbiano intenzione di chiedere un piccolo prestito all’INPS, devono presentare istanza sul portale INPS e fornire al CNA-E l’apposito codice fornito dal sistema durante la procedura. Ricevuto tale codice, il CNA-E provvederà agli adempimenti di competenza dandone comunicazione agli amministrati per la conclusione della procedura sul portale INPS. Qualora l’amministrato estingua il prestito anticipatamente o attraverso una cessione o una delega sarà necessario trasmettere al CNA-E copia della liberatoria scaricabile direttamente dal sito INPS ai fini della cancellazione e eventuale messa in quota del nuovo finanziamento.

6. Pagamento delle addizionali all'IRPEF regionali e comunali.

Le addizionali all'IRPEF vengono calcolate sull'imponibile complessivo fiscale dell'anno di riferimento della relativa Certificazione Unica e sono addebitate sulle competenze stipendiali/pensionistiche dell'anno successivo in forma rateizzata (9 mensilità, da marzo a novembre, per il personale in servizio e 11 mensilità, da gennaio a novembre, per il personale in quiescenza).

Poiché nel passaggio dal servizio alla quiescenza cambia il sostituto d'imposta da CUSI a CNA-E e ogni sostituto d'imposta non può lasciare una situazione debitoria ad altro sostituto, si verifica che:

- a) all'atto del collocamento in ausiliaria il CUSI tratterà in un'unica soluzione le rate non ancora addebitate nell'ultimo cedolino stipendiale. Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta superi la retribuzione spettante l'ultimo mese di servizio dovranno essere calcolate e conguagliate in sede di compilazione del mod. 730 dal diretto interessato. Nei successivi mesi del primo anno trascorso nella posizione di ausiliaria non verranno effettuate ulteriori trattenute per le addizionali da parte del CNA-E in quanto già saldate con l'ultimo cedolino stipendiale;
- b) il secondo anno di ausiliaria, invece, saranno addebitate mensilmente dal sostituto d'imposta (CNA-E) le addizionali IRPEF calcolate sul reddito da pensione dell'anno precedente. Conseguentemente se, ad esempio, l'amministrato è stato collocato in quiescenza il 1° giugno dell'anno precedente, le addizionali saranno calcolate sul reddito dei sette mesi trascorsi nella posizione di ausiliaria (da giugno a dicembre) mentre la quota parte relativa al reddito dei 5 mesi trascorsi in servizio (da gennaio a maggio) dovrà essere calcolata e conguagliata con il mod. 730 dal diretto interessato;
- c) dal terzo anno di ausiliaria il sistema sarà a regime e soltanto allora si vedrà il reale ammontare netto del trattamento di quiescenza (nei casi di pensionamento al 1° gennaio il sistema sarà già a regime dal secondo anno).

All'atto del transito in riserva, al termine del periodo in ausiliaria, si verificherà lo stesso processo di computo e di certificazione dei due sostituti d'imposta (CNA-E e INPS).

7. Assegni familiari e detrazioni fiscali

Con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale (AUU) a decorrere dal mese di marzo 2022, corrisposto direttamente dall'INPS, non sono più corrisposti direttamente gli assegni per il nucleo familiare e sono state cancellate le detrazioni per figli a carico con età inferiore a 21 anni (eccetto per coloro che ne hanno diritto). Per avere diritto ad eventuali altre detrazioni fiscali è necessario presentare l'Annesso 1 alla presente.

8. Richiamo in ausiliaria senza assegni

Qualora la S.V. sia richiamata in servizio senza assegni, per avere diritto alla riliquidazione del TFS, è necessario che presenti al CNA E specifica istanza corredata dei relativi decreti di richiamo.

9. Quantificazione TFS cessione ordinaria (ai sensi del DPR 180/1950)

Qualora la S.V. desideri ricevere la quantificazione del TFS (per poi eventualmente cederlo interamente o parzialmente ad un intermediario finanziario) deve rivolgersi direttamente all'INPS utilizzando lo specifico servizio messo a disposizione dall'Istituto al seguente indirizzo internet:

https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaleTfsGdp/homeCittadino/init;jsessionid=6hGzWITDoC124L3J499E8Df6BMIHpnzvDTeUuQIp.ijinps-al01:Prodinternet02_AL01

Tuttavia è necessario che trascorran non meno di 3 mesi dalla cessazione dal servizio al fine di consentire al NOIPA di allineare le DMA (Denunce Mensili Analitiche) relative al *tea* e aggiornare la PA presso l'INPS.

10. Pagamento del Trattamento di Fine Servizio (Indennità di buonuscita)

L'indennità di buonuscita è corrisposta dall'INPS ed è istruita d'ufficio⁴. I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione e conseguente transito in ausiliaria, ovvero:

- per limiti d'età o equiparati (c.d. "scivolo" – da ARQ);
- per anzianità con 40 anni effettivi (equiparati a dimissioni).

Ammontare complessivo lordo del TFS	Tranche	Importo approssimativo (netto mano)	Causale di cessazione e transito in ausiliaria	
			Per limite d'età o equiparato	Per anzianità
			Tempi decorrenti dalla data di cessazione dal servizio	
Sino a € 50.000,00	una sola	Max € 42.000,00	da 12 a 15 mesi	da 24 a 27 mesi
Superiore a € 50.000,00 ma inferiore a € 100.000,00	Prima tranche	€ 42.000,00	da 12 a 15 mesi	da 24 a 27 mesi
	Seconda tranche	Differenza	da 24 a 27 mesi	da 36 a 39 mesi
Superiore a € 100.000,00	Prima tranche	€ 42.000,00	da 12 a 15 mesi	da 24 a 27 mesi
	Seconda tranche	€ 42.000,00	da 24 a 27 mesi	da 36 a 39 mesi
	Terza tranche	Differenza	da 36 a 39 mesi	da 48 a 51 mesi

11. Pagamento dell'Indennità Supplementare e relativa maggiorazione una tantum

L'indennità Supplementare è corrisposta direttamente dalla Cassa di Previdenza delle Forze Armate nel termine di massimo **2 mesi dalla cessazione**.

Agli Ufficiali, in luogo del soppresso "Assegno Speciale", è corrisposta, contemporaneamente all'IS, una maggiorazione dell'Indennità supplementare rapportata agli anni di contribuzione al 31/12/2022, all'importo (ridotto al 50%) dell'assegno speciale che si sarebbe percepito e ai coefficienti legati alla speranza di vita.

12. Servizio di Relazione con il Pubblico

Per soddisfare le eventuali esigenze conoscitive e/o di supporto, la S.V. potrà:

- ✓ contattare il numero telefonico 06/4820184 (operativo nei giorni feriali dal lunedì al mercoledì dalle 08.15 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 16.15 e il venerdì dalle 08.15 alle 12.00 e, interagendo con gli operatori del servizio assistenza per:
 - ✓ ottenere l'informazione richiesta;
 - ✓ aprire un ticket e poi ricevere il relativo riscontro al proprio indirizzo e-mail;
 - ✓ fissare un appuntamento, nella sola giornata di giovedì, presso gli uffici preposti alle relazioni con il pubblico (nel caso in cui l'amministrato senta la necessità, in relazione alla complessità della problematica, di un diretto confronto con gli specialisti del Centro);
 - ✓ utilizzare, laddove ritenuto necessario, gli indirizzi di Posta Elettronica Istituzionale (cna@esercito.difesa.it) e di Posta Elettronica Certificata (cna_esercito@postacert.difesa.it) del CNA-E per rappresentare le proprie esigenze (compilando il Modello in **Allegato 2**).